**Circolare del 05/04/2005 n. 4 - Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicita Immobiliare**

**Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (DOCFA) - Avvio del servizio in forma sperimentale.**

**1. Premessa**

 Con Provvedimento 21 marzo 2005 - "Pagamento di servizi telematici erogati dall’Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente postale" -, pubblicato in data 30 marzo 2005 (G.U. n. 73), sono state regolate, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le modalità di riscossione e di versamento alla tesoreria dello Stato dei tributi dovuti per i servizi erogati dal servizio telematico dell’Agenzia del territorio per i quali il pagamento è effettuato attraverso l’utilizzo di somme versate sui conti correnti postali intestati agli Uffici provinciali.

Con Provvedimento 22 marzo 2005 - "Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali - [art. 1, comma 374 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2004-12-30;311_art1-com374) (Legge Finanziaria 2005)" - pubblicato in data 25 marzo 2005 (G.U. n. 70), sono state approvate le specifiche tecniche del modello unico informatico relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento catastale e sono state approvate le modalità tecniche per la sua trasmissione. Sono state inoltre disciplinate le modalità di abilitazione al servizio e le condizioni e le modalità di presentazione del modello unico informatico catastale.

 Lo stesso Provvedimento rinvia ad altri successivi la concreta attivazione del servizio per tipologie di atto di aggiornamento catastale e per aree geografiche.

 In attuazione della suddetta disposizione, è stato emanato il Provvedimento 22 marzo 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005, concernente l’"Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (DOCFA), limitatamente ad alcune aree geografiche".

 È appena il caso di evidenziare la rilevanza della iniziativa al cui buon esito è connessa la successiva progressiva estensione su tutto il territorio nazionale del servizio che si rifletterà in un significativo vantaggio per i professionisti, in termini di semplificazione ed economicità del procedimento, nonché per gli uffici, in termini di efficacia ed efficienza.

 Di fatto, tale nuovo servizio estenderà la potenzialità operativa dell’Ufficio in quanto lo "sportello virtuale telematico" opera, per la presentazione degli atti di aggiornamento, anche al di fuori del normale orario di apertura al pubblico dell’ Ufficio. Lo stesso servizio potrà consentire di attivare, in un prossimo futuro e sulla base delle diverse esigenze operative degli uffici, il telelavoro per la gestione a distanza degli atti di aggiornamento, consentendo di utilizzare in modo ottimale le risorse e le professionalità esistenti nei diversi uffici dell’Agenzia.

 La presente Circolare regolamenta le modalità di abilitazione del professionista all’inoltro dei documenti informatici, a mezzo del sistema telematico SISTER (Sistema di interscambio dell’Agenzia del territorio), all’Ufficio provinciale territorialmente competente, di pagamento dei tributi, sanzioni ed interessi sugli atti inoltrati e di interazione tra professionista ed ufficio nelle fasi di accettazione e trattamento dei medesimi documenti.

 Sulla stessa materia, con specifica procedura operativa verranno disciplinate le modalità interne per l’ attuazione del servizio.

 Nulla è innovato per quanto concerne il controllo tecnico da effettuare sul documento relativo alle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite ("DOCFA") inviato telematicamente, che sarà eseguito in conformità a quanto disciplinato dalla circolare numero 1 del 13 febbraio 2004.

**2. Aree geografiche interessate dal servizio e decorrenza dell’attivazione.**

 Il Provvedimento 22 marzo 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005, oltre a dettare modalità specifiche per la presentazione del modello unico informatico catastale relativo ai documenti "DOCFA", ha previsto l’attivazione progressiva del servizio, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso, per la trasmissione degli atti da presentare agli Uffici provinciali di Firenze, Milano, Torino e Ravenna, e a far tempo dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa, per la trasmissione degli atti da presentare agli Uffici provinciali di Bari, Lecce, Napoli e Prato.

 Il servizio è avviato con una fase sperimentale, che coinvolgerà un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale relativi alle province di cui sopra.

 L’individuazione dei professionisti da abilitare alla fase sperimentale sarà attuata d’intesa con gli Ordini ed i Collegi professionali. In relazione agli esiti della fase di sperimentazione il servizio verrà esteso a tutti i professionisti che ne facciano richiesta nell’ambito delle suddette aree geografiche.

 Tale fase ha lo scopo di definire il modello tecnico-organizzativo che consenta la migliore erogazione del servizio e l’ottimale gestione degli atti di aggiornamento redatti attraverso il modello unico informatico catastale.

 In relazione agli esiti della fase di sperimentazione il servizio verrà esteso a tutti i professionisti che ne facciano richiesta nell’ambito delle suddette aree geografiche.

**3. Abilitazione del professionista.**

 L’invio telematico dei documenti è effettuato attraverso il Sistema di

 interscambio dell’Agenzia del territorio (SISTER), utilizzando una specifica funzione, non soggetta a canone annuo, alla quale si accede attraverso l’inserimento del codice fiscale e della password del professionista.

 A tale fine, il professionista deve essere preventivamente abilitato.

 La domanda di abilitazione deve essere compilata su apposito modello, predisposto dall’Agenzia, che è in distribuzione presso gli Uffici provinciali e sarà successivamente reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.it).

 Sul sistema telematico è disponibile all’interno della funzione di "Help in linea" un’informativa a chiarimento delle modalità di abilitazione all’invio telematico.

 L’abilitazione dei professionisti è effettuata con modalità analoghe a quelle utilizzate per l’abilitazione al servizio telematico di trasmissione degli atti immobiliari di cui al decreto interdirettoriale 13 dicembre 2000 (pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000).

 **4. Pagamento dei tributi tramite l’utilizzo di somme versate su conto corrente postale.**

 Il pagamento dei tributi dovuti per la presentazione dei documenti avviene con le modalità previste dal provvedimento direttoriale 21 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 30 marzo 2005, tramite l’utilizzo di somme versate sul conto corrente postale intestato all’Ufficio provinciale competente alla riscossione dei tributi.

 A tal fine i professionisti versano preventivamente le somme destinate al pagamento dei servizi sul conto corrente dal quale, al momento della richiesta del servizio viene decurtato automaticamente l’importo corrispondente ai tributi, sanzioni ed interessi dovuti in relazione agli atti inoltrati telematicamente.

 Ogni versamento su conto corrente postale, deve essere comunicato all’Ufficio a cura del professionista, tramite il sistema telematico, con indicazione degli estremi (data, ufficio postale, sportello, importo, ecc) dell’avvenuta operazione.

 Dopo la verifica dell’eseguito versamento e la validazione dell’operazione da parte dell’Agente contabile dell’Ufficio, il professionista potrà verificare, attraverso il sistema di interscambio, l’ ammontare del proprio credito disponibile.

 Per i controlli dei versamenti, che dovranno essere eseguiti giornalmente, l’Agente contabile si avvarrà del servizio telematico di consultazione dei movimenti effettuati sul conto corrente postale reso disponibile da Poste Italiane S.p.A..

 Qualora il professionista dovesse riscontrare la mancata validazione, da parte dell’Ufficio provinciale, di un versamento, dovuta ad un’errata comunicazione degli estremi identificativi del versamento stesso, dovrà provvedere a trasmettere i dati corretti.

 Per la segnalazione di eventuali difficoltà nella gestione del processo sopradescritto, l’Ufficio renderà disponibile un recapito telefonico, individuando un referente designato a ricevere tali segnalazioni e a fornire ogni eventuale altra informazione in merito.

 Il professionista che intende inoltrare il modello unico informatico di aggiornamento DOCFA per via telematica, nel provvedere alle operazioni di versamento dovrà naturalmente tener conto anche del tempo tecnico necessario a Poste italiane S.p.A. per attestare l’avvenuto versamento, che è, in media, di tre giorni.

 **5. modalità di predisposizione del documento di aggiornamento**

 Il professionista, dopo aver predisposto il modello unico informatico catastale DOCFA, deve apporvi la firma elettronica rilasciata dall’Agenzia, prima dell’invio al sistema telematico.

 Il sistema telematico mette a disposizione del professionista, tra le altre, anche una funzione di calcolo automatico dei tributi dovuti, delle sanzioni e degli interessi.

 Terminata la compilazione delle informazioni richieste e accettato l’importo calcolato dal sistema, il professionista effettua l’invio telematico del modello unico informatico catastale.

 Il citato Provvedimento del 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. del 4 aprile 2005, fissa anche termini, condizioni e modalità per la conservazione dei documenti originali DOCFA su supporto cartaceo; in particolare, impone che i documenti originali cartacei sottoscritti, vengano conservati dai professionisti e dai soggetti obbligati, per un periodo di cinque anni.

 Nel modello unico informatico catastale, il professionista deve dichiarare:

 . "la qualifica professionale; il numero di iscrizione all’albo e il Collegio o l’Ordine di appartenenza e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione dall’esercizio della professione o di cancellazione dall’albo professionale", mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

 . "che la presentazione dei documenti è effettuata su incarico dei soggetti obbligati e che il modello unico informatico catastale, inoltrato per via telematica, è la rappresentazione informatica dei documenti cartacei originali sottoscritti", mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:2000-12-28;445).

**6. Trasmissione del documento di aggiornamento**

 Il modello unico informatico catastale inviato dal professionista, tramite la rete internet, arriva al sistema telematico SISTER, che, una volta completata la ricezione del file, provvede ad assegnare al documento un codice univoco a livello nazionale. Quindi effettua una serie di controlli necessari a verificare:

 . la validità della firma apposta sul documento;

 . la completezza dell’invio effettuato;

 . il corretto ammontare degli importi indicati per il pagamento dei tributi, eventuali sanzioni e interessi;

 . che il professionista abbia disponibile un importo sufficiente al pagamento dei tributi dovuti per la presentazione del documento.

 Se tali controlli automatici danno esito positivo, viene stornato dalle somme versate anticipatamente dal professionista l’importo dovuto; il sistema rende immediatamente disponibile al professionista una comunicazione con la data e l’ora della ricezione, il codice assegnato al documento, gli importi introitati relativi al pagamento dei tributi. Il sistema telematico invia all’Ufficio provinciale di competenza il documento telematico, corredato dai dati dell’invio.

 Se qualcuno dei controlli automatici suddetti ha esito negativo, gli errori riscontrati vengono segnalati al professionista ed il documento non viene accettato.

 **7. Ricezione del documento di aggiornamento**

 Il sistema informativo dell’Ufficio provinciale, ricevuto il modello unico informatico catastale verificato dal sistema SISTER, effettua in automatico il controllo formale del documento:

 . se il controllo ha esito positivo, si procede alla protocollazione del documento come "Richiesta di accettazione DOCFA telematico"; questo protocollo stabilisce la data nella quale il documento deve considerarsi presentato, diversamente dalla data e ora di arrivo del documento su SISTER, che stabilisce esclusivamente il momento in cui il documento è ricevuto dal sistema telematico;

 . se vengono riscontrati degli errori formali, peraltro rilevabili anche dal professionista con le procedure a sua disposizione, il documento viene respinto e l’importo reso disponibile al professionista viene automaticamente reintegrato delle somme detratte al momento della richiesta;

 gli errori riscontrati vengono comunicati al professionista tramite SISTER.

 Verificata la correttezza formale del documento, il sistema informativo rende disponibile al professionista, tramite SISTER, la ricevuta di cui al comma 2 dell’art. 8 del provvedimento dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005, pubblicato in G.U. il 25 marzo 2005, che attesta l’avvenuta presentazione del documento, comprensiva della data di ricezione, del numero di protocollo, degli importi indicati dal professionista per il pagamento dei tributi. Sulla ricevuta viene apposto automaticamente il codice di autenticazione dell’Agenzia.

 **8. Trattazione del documento di aggiornamento**

 Una volta completate le operazioni precedenti, l’Ufficio provinciale competente può iniziare l’esame dei documenti presentati in via telematica.

 Funzioni presenti nella procedura di aggiornamento del sistema informativo degli Uffici provinciali permettono la visualizzazione dei documenti inviati telematicamente, la presa in carico ed il loro trattamento; SISTER dà visibilità ai professionisti dello stato del documento, nelle varie fasi del processo di lavorazione.

 L’operatore addetto alla trattazione del documento deve verificare che il pagamento dei tributi sia corretto ed effettuare i controlli già previsti dalle vigenti disposizioni per la trattazione degli atti di aggiornamento catastale pervenuti in via ordinaria.

 Se il documento risulta registrabile, l’operatore effettua l’aggiornamento della base informativa: al documento viene assegnato automaticamente un nuovo numero di protocollo; il protocollo di registrazione viene correlato automaticamente con il protocollo della richiesta; il sistema effettua in automatico la relativa registrazione contabile e rende disponibile al professionista, tramite SISTER, la ricevuta di avvenuta registrazione di cui al comma 5 dell’art. 8 del provvedimento dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005, pubblicato in G.U. il 25 marzo 2005, e la ricevuta di cassa.

 Se il documento risulta non conforme o non registrabile, l’operatore respinge la richiesta, e invia al sistema telematico la motivazione della mancata accettazione della pratica. Il protocollo di "Richiesta di accettazione DOCFA telematico" viene scaricato in automatico dal sistema informativo provinciale. Il sistema telematico rende immediatamente disponibile al professionista la comunicazione della mancata accettazione del documento e l’importo reso disponibile al professionista viene automaticamente reintegrato delle somme detratte al momento della richiesta.

 Nel caso di non conformità alle regole tecniche amministrative del documento l’operatore invia al professionista, tramite SISTER, le motivazioni di rifiuto indicate nella Procedura Operativa 83/2004, con le modalità ivi rappresentate, mentre nel caso di non registrabilità vengono inviate le esplicite motivazioni che hanno impedito l’aggiornamento degli atti catastali.

 **9. Disposizioni finali**

 Nell’ambito dell’usuale e fattivo rapporto di collaborazione con gli Ordini e i Collegi professionali interessati, la Direzione dell’Agenzia del territorio ha portato a conoscenza delle loro rappresentanze nazionali i termini, le condizioni e le modalità per l’attivazione del nuovo servizio, ricevendo assicurazione sulla pronta e puntuale sensibilizzazione delle loro strutture provinciali, in particolar modo nell’approntare congiuntamente la delicata fase sperimentale iniziale.

 A tal fine, i Direttori degli Uffici provinciali dovranno prendere diretti contatti con le locali organizzazioni professionali per modulare, coerentemente a quanto indicato al paragrafo 2, i flussi di aggiornamento e per definire, nel dettaglio, in relazione al contesto operativo locale, il nuovo processo individuando gli strumenti più opportuni affinché il servizio innovativo possa avere una efficace implementazione. Ai professionisti segnalati per la sperimentazione in esame sarà consegnata la nuova versione della procedura DOCFA per la presentazione dei modelli unici informatici catastali per via telematica. Si evidenzia che il tracciato record di questa versione, allegato al Provvedimento direttoriale del 22 marzo 2005, pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2005, differisce da quello attualmente definito per la presentazione ordinaria dei documenti DOCFA esclusivamente per la valorizzazione di:

 . un flag che indica la presenza delle attestazioni del professionista di cui al precedente paragrafo 5;

 . un flag che indica che l’atto di aggiornamento è presentato ai sensi della [legge n. 311 del 30 dicembre 2004](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2004-12-30;311), articolo 1, comma 336.

 Si richiama l’attenzione dei responsabili degli Uffici provinciali e delle strutture operative sulla rilevanza che l’attivazione del nuovo servizio riveste, nel quadro degli obiettivi strategici dell’Agenzia, rispondendo a forti attese dell’utenza professionale e, pertanto, si è certi dell’impegno che verrà profuso per garantire il migliore e più significativo esito dell’operazione.

 Le Direzioni Regionali supporteranno gli uffici interessati dalla sperimentazione e ne verificheranno l’operatività nell’ambito delle presenti disposizioni.